

QUALI SONO INVECE GLI AMBITI PROFESSIONALI IN CUI SONO PREVISTE LE PRINCIPALI OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI PER IL MEDICO VETERINARIO?

Riguardo l'andamento del numero di medici veterinari impiegati stabilmente nel 2030 nei diversi ambiti **risulta l'industria alimentare il settore che maggiormente potrà incrementare, rispetto alla situazione attuale, il numero di medici veterinari impiegati stabilmente nel 2030.** In particolare, i medici veterinari prevedono una crescita soprattutto nell'ambito dell'igiene e sicurezza degli alimenti (56%) e qualità degli alimenti (55%). Un altro ambito d'interesse per la professione potrà riguardare i laboratori specializzati nel controllo qualità e di prevenzione dei pericoli di contaminazione alimentare (Haccp) (sicuramente in crescita per il 45% dei medici veterinari liberi professionisti).

MA PER SVILUPPARE QUESTI AMBITI OCCORRONO COMPETENZE SPECIFICHE?

Vi sono competenze che saranno richieste dal mercato nel 2030 ma su cui il medico veterinario si percepisce più debole: protezione ambientale, medicine non convenzionali per gli animali d'affezione, pratiche di produzione biologica e, infine, conoscenze legate all'igiene e sicurezza degli alimenti prodotti dalla filiera.

Quest'ultimo dato testimonia il divario esistente tra le esigenze del mercato del lavoro - crescente attenzione verso l'ambiente, il benessere animale, l'agricoltura sostenibile e l'orientamento verso le aspettative dei consumatori - e il medico veterinario che, invece, sembra mostrare alcuni spazi di difficoltà mantenendo una maggior qualificazione soprattutto sulla clinica degli animali. ■

IL RUOLO DELLA LEGGE NELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PROVINCE E ORDINI PROFESSIONALI: SEPARATI IN CASA IN ATTESA DI GIUDIZIO

Gli Ordini professionali non gravano sulla spesa pubblica e sono interamente finanziati con il contributo degli iscritti.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Aridisegnare la mappa dei tribunali ci ha pensato, nel 2012, il governo Monti: il decreto 156, entrato in vigore lo scorso settembre, ha abolito 30 fori minori e circa 200 sezioni distaccate. Modificare la geografia degli enti locali, svuotando di poteri le Province, sarà invece l'effetto del decreto Delrio, approvato nei primi giorni di maggio in Parlamento.

Semplificazione per il bene dei conti pubblici? Forse sì. Ma all'interno degli Ordini professionali, la cui struttura sul territorio ricalcava fino a ieri quella delle circoscrizioni provinciali, l'assenza di specifiche previsioni sta provocando grande confusione ed incertezza.

Tutti sono concordi nell'escludere semplici automatismi: occorrerà invece chiarire quale sarà la sorte dei rapporti giuridici in essere al momento della "soppressione", con particolare riferimento alla sorte del personale dipendente, ai contratti di cui l'ente è parte, alla sorte del patrimonio e delle dotazioni, ai proce-



dimenti amministrativi in corso alla data della eventuale estinzione, alla sorte dell'Albo professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

Ma proviamo a dipanare la matassa. Il dubbio circa la sopravvivenza o, viceversa, l'estinzione degli Ordini provinciali dei medici veterinari nasce dalla stretta correlazione tra il soggetto ordinistico e la circoscrizione territoriale di riferimento: fermo restando la Federazione Nazionale, gli Ordini professionali si dislocano secondo il livello territoriale delle province (vedi art. 1 del

D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233).

Per altre categorie professionali la legge prevede articolazioni territoriali diverse. L'ambito è regionale per alcuni Ordini costituiti più di recente (ad es. assistenti sociali), in molti ordinamenti professionali poi la scelta operata dalla legge concede rilevanza alla presenza, in un determinato luogo, di un certo numero di professionisti che possono fare domanda per la costituzione di un Ordine (vedi art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 139 del 2005 - *Ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile*), in altri la scelta è contemporanea dal rilievo giuridico della volontà degli iscritti negli Albi: per i medici veterinari è infatti possibile procedere all'accorpamento ed alla confluenza in Ordini limitrofi attraverso un procedimento che passa per una delibera dell'assemblea degli iscritti e prevede un ruolo per la Federazione Nazionale e per il Ministero vigilante.

Da questa rapida disamina delle norme in materia di articolazione territoriale degli Ordini deriva l'individuazione di due problematiche che potrebbero essere rilevanti ai fini del superamento delle incertezze dalle quali siamo partiti: il ruolo della legge nella disciplina degli Ordini professionali e della loro articolazione territoriale; il rilievo della componente personalistica nell'istituzione ordinistica, stante la sua natura di ente esponenziale di una comunità di professionisti.

Non può negarsi l'indubbia peculiarità dell'Ordine professionale quale soggetto di diritto pubblico. *"Formazione sociale"* ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, l'Ordine è una comunità di persone accomunate dall'afferenza ad un Albo professionale e dall'esercizio di una professione. L'ordinamento eleva ad enti pubblici tali comunità professionali in ragione della sussistenza di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Accanto a tali funzioni pubbliche, gli Ordini presentano però anche una forte vocazione esponenziale degli interessi della categoria di cui sono espressione. Per cui convivono, in capo a detti enti, la cura di interessi pubblici e la rappresentanza degli interessi (collettivi) degli iscritti, tanto che la giurisprudenza gli riconosce in modo unanime la legittimazione processuale a far valere appunto tali interessi. È la legge stessa ad assegnare a detti organismi la rappresentanza istituzionale degli iscritti.

Da questa complessa natura deriva la definizione di *"ente pubblico non economico a carattere associativo"* che si rinviene negli ordinamenti di più recente emanazione. Gli Ordini professionali, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare, sono quindi soggetti pubblici di carattere nazionale in ragione della riferibilità dell'interesse tutelato (il corretto esercizio della professione) all'intera generalità e non solo alle comunità locali e, in ragione di queste caratteristiche sottostanno ad una riserva di legge (statale) che trova conferma nella Costituzione: all'art. 97 secondo il quale *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge"* nonché all'art. 117, comma 2, ove prevede che *"lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... g) ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"*.

Come accennato all'inizio di questa analisi, la normativa che riforma le Province non reca alcuna disposizione in ordine alla sorte degli Ordini professionali che su questa geografia territoriale si modulano.

Il silenzio della legge sul punto non può però indurre in interpretazioni abnormi, lontanissime da una interpretazione costituzionalmente conforme al quadro giuridico di riferimento.

Dall'esatta comprensione della natura giuridica di enti pubblici associativi degli Ordini, nonché dalla riserva di legge, deriva che non è pos-

sibile ricavare la disciplina di un ente (ed in particolare la sua sopravvivenza) da disposizioni che non contengano una chiara manifestazione di espressa volontà legislativa: solo una previsione normativa di rango primario potrebbe dettare la disciplina della materia considerata (riserva assoluta) o dettarla nei suoi lineamenti fondamentali lasciando ad altra fonte subordinata la disciplina di dettaglio (riserva relativa).

La materia deve essere disciplinata per legge e pertanto nessun effetto estintivo può dunque verificarsi in capo agli Ordini professionali perché non è al momento rinvenibile nelle fonti conferenti una norma di rango primario che abbia tale contenuto. Solo una fonte primaria potrà farsi carico di riallineare eventualmente l'articolazione territoriale degli Ordini professionali alla mutata situazione geo-politica.

Appare di tutta evidenza l'assoluta necessità di un atto legislativo estintivo che, ove assunto, si faccia carico della disciplina della sorte dell'ente e di tutte le correlate situazioni giuridiche, in funzione di una elementare esigenza di certezza del diritto e di protezione dei titolari di situazioni giuridiche soggettive coinvolte dalla vicenda estintiva.

L'auspicio è quindi che si possa arrivare ad un quadro normativo nel quale le previsioni possano apparire coerenti con la doverosa protezione dell'autonomia funzionale, regolamentare ed organizzativa degli Ordini professionali in quanto enti pubblici esponenziali delle comunità delle singole professioni.

Si osserva però che se tra gli obiettivi dichiarati della riforma vi è il contenimento della spesa pubblica, la soppressione degli Ordini provinciali è un risultato che va ben oltre i limiti di quanto sarebbe necessario o richiesto, giacché gli Ordini professionali non gravano sulla spesa pubblica e sono interamente finanziati con il contributo degli iscritti. ■